

Linee guida per la gestione delle contaminazioni da sostanze non ammesse nei prodotti biologici per le aziende

Informazioni sull'obbligo di segnalazione delle aziende

Ai fini dell'obbligo di segnalazione delle aziende è rilevante l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. L'articolo descrive in modo concreto ciò che le aziende devono fare non appena si verifica un caso sospetto. È importante capire che secondo le autorità e gli organismi di controllo, sussiste sempre un sospetto quando in un prodotto biologico si ritrovano sostanze non consentite. Ciò significa che ogni ritrovamento di una sostanza non consentita suscita inizialmente un sospetto e che l'azienda deve adottare ulteriori misure per valutare questo sospetto. Innanzitutto l'azienda è tenuta a identificare e isolare immediatamente la merce in questione ed escluderla dalla commercializzazione/trasformazione. Successivamente, l'azienda deve effettuare una valutazione interna del caso sospetto. Il risultato di tale verifica determina se l'azienda è tenuta o meno a segnalare il caso:

- Se il valore rilevato, tenendo conto della incertezza, è inferiore al limite nazionale definito di 0,01 mg/kg e l'azienda è in grado di eliminare il sospetto sulla base delle verifiche interni, non è necessario segnalarlo all'organismo di controllo. A partire da questo momento, l'azienda può procedere autonomamente alla rimozione del blocco della merce.
- Nei casi in cui il valore rilevato, tenendo conto della incertezza, superi il limite di 0,01 mg/kg e il sospetto non possa quindi essere completamente escluso, l'azienda è tenuta a segnalarlo all'organismo di controllo. L'organismo di controllo è quindi tenuto, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/279, ad avviare un'indagine ufficiale per determinare la fonte e la causa della contaminazione. Il blocco delle merci deve essere mantenuto per tutto il periodo necessario affinché le autorità di controllo e gli organismi di controllo coinvolti prendano una decisione sullo status biologico dei prodotti. Un modello per la segnalazione di casi sospetti è disponibile nell'allegato 1. Si prega di inviare la segnalazione alla casella di posta elettronica funzionale di ABCERT GmbH: info@abcert.it.

Informazioni necessari sull'indagine ufficiale da parte degli organismi di controllo

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/848, non solo le aziende stesse, ma anche le autorità e gli organismi di controllo sono soggetti a determinati obblighi. Non appena le autorità e gli organismi di controllo sono a conoscenza di una contaminazione da sostanze non autorizzate nei prodotti biologici, devono avviare un'indagine ufficiale per determinare la fonte e la causa della contaminazione. Le disposizioni di tale indagine ufficiale sono descritte nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/279. Le autorità e gli organismi di controllo possono venire a conoscenza della contaminazione di prodotti biologici con sostanze non autorizzate in vari modi. Da un lato, le autorità di controllo e gli organismi di controllo effettuano propri prelievi di campioni di prodotti biologici, dall'altro sono informati dalle stesse aziende interessate (obbligo di notifica delle aziende) o dall'autorità di controllo alimentare nell'ambito dei controlli sugli alimenti. Poiché le indagini volte a determinare la fonte e la causa di una contaminazione spesso si estendono all'intera filiera di approvvigionamento, esiste anche un obbligo di informazione tra le autorità di controllo e gli organismi di controllo. Se nella filiera di approvvigionamento sono coinvolti più paesi, lo scambio di informazioni relative alle indagini avviene principalmente tramite un portale informativo messo a disposizione dall'UE (*organic farming information system* - OFIS). Le aziende hanno l'obbligo di collaborare con le autorità competenti e gli organismi di controllo nella ricerca delle cause, di fornire informazioni e di ottemperare alle richieste (art. 28 (2) e ed art. 29 (3) del regolamento (UE) 2018/848).

Procedura di verifica interna dei casi sospetti

La procedura per una verifica interna dei casi sospetti è definita dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/279. Tuttavia, le disposizioni sono definite in modo molto approssimativo e nella pratica ciò comporta alcune difficoltà per le aziende. Siamo lieti di fornire alle aziende un quadro di riferimento a cui possono orientarsi. È inoltre importante che la verifica dei casi sospetti sia documentata dalle aziende in maniera più dettagliata possibile, poiché spesso costituisce un elemento centrale in caso di indagini ufficiali da parte delle autorità e degli organismi di controllo:

In generale, la verifica dei sospetti da parte dell'azienda dovrebbe comprendere e tenere conto dei seguenti aspetti:

- Verifica della corrispondenza tra le indicazioni riportate sull'etichetta e quelle riportate nei documenti accompagnatori
- Verifica che le indicazioni riportate nel certificato presentato dal fornitore si riferiscano effettivamente al prodotto acquistato
- Verifica dell'identità, della quantità e delle caratteristiche del prodotto
- Verifica che non si siano verificati casi di contaminazione all'interno della propria azienda
- Verifica che tutte le misure precauzionali siano state sempre rispettate

Bisogna inoltre porsi le seguenti domande:

- Il prodotto presenta delle anomalie?
- È possibile che il prodotto sia stato confuso o che non si tratti di un prodotto biologico?
- Sono state effettuate le misure di pulizia?
- È possibile escludere una contaminazione incrociata con prodotti convenzionali?
- I valori rilevati nel rapporto di analisi sono tipici, per esempio, di deriva o si tratta di residui nel terreno? I valori rilevati nel rapporto di analisi corrispondono quindi a una contaminazione inevitabile?
- L'azienda conosce bene il fornitore/produttore ed è in contatto con lui?

Durante la verifica, un sospetto può essere motivato o rafforzato in particolare dai seguenti fatti:

- Il campione è stato prelevato vicino alla produzione e da prodotti non trasformati
- I pesticidi rilevati sono utilizzati in maniera appropriata nella corrispondente coltura
- Sono presenti principi attivi tipici utilizzati per lo stoccaggio di prodotti convenzionali
- Il prodotto presenta punti di contatto con linee di produzione convenzionali, ad esempio in macchine da raccolta, magazzini, aziende commerciali, ecc.
- La situazione del mercato è tesa, il prezzo, l'aspetto, il colore o altre caratteristiche sono insoliti
- Il fornitore è nuovo o sconosciuto o ha una reputazione dubbia
- La filiera di approvvigionamento non è trasparente
- L'origine agricola non ha finora destato sospetti a causa della presenza di residui ubiquitari
- Vi sono dubbi generali sull'integrità della merce

Sebbene la verifica interna dei casi sospetti si limiti prevalentemente ai processi all'interno della propria azienda, nella pratica risulta estremamente difficile verificare la probabilità di un inserimento a monte della catena di fornitura, in particolare per le aziende di trasformazione. Per questo motivo raccomandiamo alle aziende di richiedere anche una dichiarazione del fornitore, che possa servire come allegato alla verifica interna dei casi sospetti.

Allegato 1: Modello per la segnalazione di casi sospetti

I seguenti modelli per le aziende di trasformazione e produzione possono essere utilizzati per segnalare casi di contaminazione da sostanze non consentite nei prodotti biologici. Le segnalazioni possono essere inviate alla casella di posta elettronica di ABCERT S.r.l.: info@abcert.it. Si prega di inviare sempre tutta la documentazione pertinente in forma completa!

Modello per le aziende di trasformazione

Gentili Signori,

con la presente per segnalarvi una contaminazione di [sostanza non consentita] mg/kg in [prodotto biologico], per la quale non siamo in grado di escludere completamente, nell'ambito della verifica interna dell'azienda ai sensi dell'art. 28 (2) del regolamento (UE) 2018/848, il sospetto di una violazione del regolamento UE sul biologico. I dettagli del caso sono i seguenti:

Informazioni sul fornitore:

- Breve descrizione del flusso delle merci/della catena di fornitura
- *In caso di strutture operative complesse: indicazione dell'azienda dichiarante e ruolo delle altre aziende coinvolte (importazione, magazzino, distribuzione, ecc.)*
- fornitore
- *Se pertinente: indicazione del fornitore a monte, dell'intermediario o del trasportatore*
- *In caso di importazioni: indicazione del paese di origine*

Informazioni sulla tracciabilità:

- Lotto/partita del fornitore
- Lotto/partita utilizzato nella propria azienda
- Quantità consegnata e giacenze attuali
- *Se pertinente: indicazione delle quantità già vendute e specificazione se si tratta di rivenditori o consumatori finali*
- *In caso di strutture aziendali complesse: indicazioni dettagliate sulle quantità in magazzino e sui luoghi di stoccaggio*

Informazioni sul motivo del reclamo:

- La contaminazione con la sostanza sopra citata nella propria azienda è esclusa in base ai seguenti fatti: [indicare il motivo] *(ad es. accertamento della contaminazione in entrata merci e nessun contatto precedente con la merce, nessun utilizzo della sostanza sopra citata nella propria azienda, ecc.)*
- È disponibile un piano con le misure preventive completo per evitare contaminazioni, che può essere presentato su richiesta. È garantito che le misure preventive adottate nella propria azienda in relazione alla merce sopra indicata siano state efficaci.
- Il sospetto di una violazione del regolamento UE sul biologico in relazione al prodotto sopra indicato non può essere completamente escluso per il seguente motivo: [indicare il motivo] *(ad es. contenuto insolitamente elevato della sostanza sopra indicata, anomalie nel prodotto, situazione di mercato tesa)*

Informazioni sulle misure già adottate:

- Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, il prodotto in questione non è temporaneamente utilizzato nella produzione biologica ed è escluso dalla commercializzazione con riferimento all'agricoltura biologica fintantoché non siano stati dissipati i dubbi sulla sua conformità alle norme biologiche.
- *Ulteriori informazioni, se pertinenti (ad es. informazione degli acquirenti, ritiro della merce in questione, riclassificazione come merce convenzionale in uscita, ecc.)*

In allegato Le inviamo i seguenti documenti:

- Rapporti di prova di analisi
- Protocollo di campionamento e/o istruzioni procedurali per il prelievo dei campioni
- Bolla di consegna
- Fattura
- Certificato biologico del fornitore
- Dichiarazione del fornitore
- Prove delle misure precauzionali adottate in relazione alla merce in questione (*ad es. istruzioni di lavoro, protocolli di produzione, protocolli di pulizia*)
- *Se pertinente: documenti di trasporto/polizza di carico marittimo/Certificate of Inspection (COI)*
- *Se il riferimento al lotto non risulta chiaramente dai documenti di accompagnamento della merce, vi preghiamo di inviarci anche prove del collegamento al lotto (ad es. estratto dal sistema di gestione delle merci).*

Modello per le aziende produttrici

Gentili Signori,

con la presente per segnalarVi una contaminazione di [sostanza non consentita] mg/kg in [prodotto biologico], per la quale non siamo in grado di escludere completamente, nell'ambito della verifica interna dell'azienda ai sensi dell'art. 28 (2) del regolamento (UE) 2018/848, il sospetto di una violazione del regolamento UE sul biologico. I dettagli del caso sono i seguenti:

Informazioni sulla coltivazione:

- Indicazione della superficie coltivata/numero di parcella interessata secondo l'elenco delle parcelle ABCERT
- Indicazione delle fasi di coltivazione effettuate sulla superficie interessata

Informazioni sulla tracciabilità:

- Quantità totale della merce interessata
- Luogo di stoccaggio attuale della merce interessata
- *Se pertinente: indicazione delle quantità già vendute e indicazione se si tratta di rivenditori o consumatori finali*
- *Se pertinente: indicazione di intermediari o trasportatori*

Informazioni sul motivo del reclamo:

- Per quanto riguarda il prodotto sopra indicato, vengono adottate le seguenti misure al fine di escludere la contaminazione dei prodotti biologici da parte di sostanze non autorizzate in tutte le fasi della produzione e nei depositi: [indicazione dettagliata delle misure] (*ad es. utilizzo esclusivo di prodotti fitosanitari autorizzati, pulizia documentata delle irroratrici e di altre macchine agricole utilizzate da più aziende prima dell'impiego su terreni biologici, accordi e regolamenti scritti con l'appaltatore, esecuzione documentata di cicli di lavaggio, ecc.*)
- Si accetta la seguente dichiarazione relativa alla causa dell'introduzione: [indicare il motivo] (*ad es. deriva da terreni circostanti coltivati in modo convenzionale, contaminazione pregressa nel suolo o nel magazzino, contaminazione da irroratrici o altre macchine agricole utilizzate da più aziende, contaminazione da attività dell'appaltatore, contaminazione da contenitori e materiale di imballaggio, contaminazione da rimorchi di trasporto, ecc.*)
- È disponibile un piano con le misure preventive completo per evitare contaminazioni, che può essere presentato su richiesta.

Informazioni sulle misure già adottate:

- Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, il prodotto in questione non è temporaneamente utilizzato nella produzione biologica ed è escluso dalla commercializzazione con riferimento all'agricoltura biologica fintantoché non siano stati dissipati i dubbi sulla sua conformità alle norme biologiche.
- *Ulteriori informazioni, se pertinenti (ad es. informazione degli acquirenti, ritiro della merce in questione, riclassificazione come merce convenzionale in uscita, ecc.)*

In allegato Le inviamo i seguenti documenti:

- Rapporti di prova di analisi
- Protocollo di campionamento e/o istruzioni procedurali per il prelievo dei campioni
- Schizzo della superficie coltivata
Se possibile: con indicazione della direzione prevalente del vento e delle colture circostanti, nonché del loro metodo di coltivazione (convenzionale/biologico)
- Registrazioni relative ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari utilizzati sulla superficie/coltura interessata negli ultimi anni
Se possibile: informazioni sull'uso di prodotti fitosanitari sulle colture circostanti (convenzionale/biologico)
- Prove delle misure precauzionali adottate in relazione al prodotto interessato
(ad es. istruzioni di lavoro, protocolli di produzione, protocolli di pulizia)